



Prot. Reg. Uff.

## IL DIRETTORE PER I GIOCHI

VISTO l'art. 24, comma 22 della legge 7 luglio 2009, n. 88, inerente la Procedura per l'integrazione della convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici concernente i soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b);

VISTO l'articolo 1, comma 933 della legge 28 dicembre 2015, n.208 che ha stabilito che i concessionari per la raccolta del gioco a distanza, in scadenza al 30 giugno 2016, proseguono la loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle nuove convenzioni accessive alle concessioni, aggiudicate ai sensi dell'art.1, comma 935, a condizione che presentino domanda di partecipazione alla procedura di selezione;

VISTO l'atto di convenzione n. 15172 per la raccolta a distanza dei giochi pubblici sottoscritto dalla Società Universal Solutions S.r.l. in data 8 luglio 2011, in proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 933 e 935 della Legge 208/2015;

VISTA la nota n. 226181 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e ss della Legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di decadenza per le seguenti motivazioni:

- non aver adeguato in aumento entro il 31 marzo 2019, né successivamente, l'importo della garanzia ad € 223.000,00, come da quantificazione pubblicata sull'area riservata;
- non aver prolungato la durata della garanzia, in relazione alla proroga concessa ex art. 1 comma 933 e 935 della Legge 208/2015 fino all'eventuale sottoscrizione della nuova convenzione e comunque almeno fino al 30 dicembre 2019;
- non aver effettuato i seguenti versamenti erariali:
  - Imposta unica anno 2017: € 84.526,55 (importo complessivo di capitale, interessi e sanzioni);
  - Imposta unica anno 2018: € 671.475,49 (importo complessivo di capitale, interessi e sanzioni);
  - Imposta unica anno 2019: (periodo gennaio – ottobre) € 266.459,18 ( a cui dovranno aggiungersi interessi e sanzioni);
  - Canone anno 2018: € 66.376,80 più interessi ed eventuali penali convenzionali;
  - Canone anno 2019: € 68.371,41 più interessi ed eventuali penali convenzionali.
- non aver corrisposto i crediti di gioco, né prestato assistenza, a numerosi giocatori, che hanno presentato reclami al riguardo, con particolare riferimento ai casi di particolare



gravità dei giocatori BARUFFI Cristiano (pretesa per € 22.317,25) e MARCHESE Carmela (pretesa per € 2.883,00).

VISTO che le circostanze sopra descritte configurano reiterati inadempimenti di cui agli articoli 11 e 15 dell'atto integrativo della Convenzione di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici, sottoscritto da codesta società in data 8 luglio 2011, per i quali è prevista la decadenza dalla concessione, ai sensi del medesimo atto integrativo di convenzione all'articolo 21.

VISTO che codesto Concessionario non ha fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento né ha provveduto a fornire le garanzie, né ha onorato i debiti contestati, né ha prodotto deduzioni in ordine ai numerosi reclami proposti;

VISTO che codesto concessionario, a fronte della ulteriore contestazione (n.9304 dell'8 gennaio 20) notificata a seguito delle risultanze delle attività ispettive svoltesi nei giorni dell'11 e 12 dicembre scorsi, non ha fornito adeguati chiarimenti limitandosi ad addurre eventuali responsabilità del fornitore della piattaforma Pixelo e comunicando il mancato funzionamento del canale di raccolta Betium,

VISTO che codesto concessionario non ha riscontrato né adempiuto alla ulteriore contestazione (n. 76346 del 4 marzo 2020) di omesso versamento del canone per l'anno 2020, il cui debito per euro 43.063, 56 più interessi ed eventuali penali convenzionali si aggiunge agli ulteriori precedentemente riscontrati.

| VISTA la necessità di tutelare l'erario e gli interessi dei giocatori.

|  
DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale:

- la decadenza dalla Concessione di cui all'atto integrativo in continuità n. 15172 per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'articolo 24, comma 22, della Legge 7 luglio 2009 n. 88, stipulato con la società Gaming Universal Solutions S.r.l.
- il contestuale incameramento della Garanzia di cui all'art. 15 dello Schema di atto integrativo, ai sensi dell'art. 21, comma 7 dello stesso atto.
- Il distacco immediato dal totalizzatore nazionale.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai



sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ROMA,

IL DIRETTORE CENTRALE  
*Roberto FANELLI*